



### **Il Dirigente scolastico**

- visti gli artt. 2047 e 2048 del Codice Civile, il Codice di comportamento, il CCNL scuola, il Testo unico sulla scuola, le leggi vigenti sulla sicurezza, il Regolamento d'Istituto, ecc.;
- considerato che l'obbligo di vigilanza sugli alunni ha carattere prioritario su ogni altra attività stabilita nel PTOF;
- tenuto conto che, durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni è, in primo luogo, il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale e in tutti gli altri momenti regolamentati dalla scuola;
- stabilito, dalla normativa vigente, che gli obblighi di vigilanza si estendono a tutto il rimanente personale scolastico secondo competenza e, in ultima istanza, per immedesimazione organica e che ciascuno è tenuto a segnalare al Dirigente scolastico, anche tramite i suoi collaboratori, ogni atteggiamento negligente che potrebbe inficiare l'efficacia dell'azione di controllo;
- visto che questa scuola, tramite una turnazione dei docenti addetti alla vigilanza, concede agli studenti l'utilizzo delle pertinenze esterne per le attività ricreative durante gli intervalli,

emana il seguente

## **Regolamento interno per la vigilanza delle studentesse e degli studenti IIS Lancia**

1) Ai docenti della prima ora e ai collaboratori scolastici che vigilano all'ingresso e ai piani dell'edificio vengono affidati, in prima istanza, i discenti iscritti e frequentanti le lezioni.

I docenti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni (art. 29 ccnl). Ferme restando le responsabilità del docente dell'ultima ora circa il corretto deflusso degli studenti nel caso, in prossimità del termine delle lezioni, si riscontrassero situazioni individuali di particolare disagio psico-fisico (malesseri, ecc.) egli è, comunque, tenuto a trattenere lo studente e ad avvisare i genitori al fine di organizzare un sicuro ri-affidamento in collaborazione con i collaboratori scolastici.

2) La sorveglianza durante l'intervallo nei corridoi, nelle aule e nelle altre pertinenze della scuola sarà effettuata dai docenti in servizio nelle ore in cui ricade tale momento ricreativo oppure dai docenti comunque individuati secondo comunicazione a parte a cura dei Collaboratori del D.S.. All'inizio dell'anno scolastico, nell'attesa dell'orario definitivo, i docenti sono tenuti ad assolvere al servizio di vigilanza secondo i normali obblighi contrattuali riferiti alla loro funzione e alle disposizioni ogniqualvolta proferiti, anche verbalmente, dallo staff della dirigenza. Si chiede, soprattutto in questi casi, la necessaria flessibilità finalizzata al buon andamento della P.A.

3) Tutto il personale incaricato a sorvegliare è tenuto a segnalare tempestivamente allo scrivente le eventuali ed emergenti criticità riscontrate e i relativi suggerimenti migliorativi preliminarmente concordati con lo staff della dirigenza.



4) Durante le ore di lezione è consentito far uscire dalla classe un solo alunno per volta e solo in caso di effettive necessità. Deroghe a tale limite, fino ad un massimo di due alunni, sono possibili solo per problematiche particolari (malesseri, ecc.) o per altre esigenze riconosciute valide dal docente titolare dell'ora di lezione. Di norma, non è consentito agli studenti uscire dalla classe durante le prime due ore di lezione e nell'ora dopo l'intervallo e, comunque, in generale, è vietato permanere fuori dalla stessa per periodi prolungati e per motivi diversi da quelli ammessi (fruizione dei servizi igienici per espletamento bisogni fisiologici). Anche in prossimità del cambio dell'ora gli alunni, di norma, non possono essere autorizzati ad uscire dalla classe se lo stesso insegnante concedente non sarà, poi, in grado di controllarne anche il rientro.

5) L'educatore professionale, nei casi in cui fosse presente all'interno della classe, non solleva il docente da alcuna responsabilità a suo carico in ordine alla vigilanza. Anzi, è bene precisare che l'eventuale *culpa in vigilando* del/dei docente/i è, generalmente, proporzionale al grado di non-autonomia, problematicità e/o disabilità degli alunni che essi sono tenuti a sorvegliare.

6) Il docente di sostegno è contitolare della classe e di tutti gli studenti che la compongono. Per tale motivo ad egli sono attribuibili, inequivocabilmente, le medesime responsabilità, competenze e poteri del docente titolare della materia in ordine, anche, alla gestione della classe e al rispetto del Regolamento d'Istituto.

7) I docenti possono allontanarsi dalla classe durante il servizio solo per motivi gravi e indifferibili. Prima di lasciare la classe essi devono accertarsi che il collaboratore scolastico incaricato a vigilare abbia inteso correttamente tale incarico.

8) Nei cambi di classe, al termine dell'ora di lezione, gli insegnanti sono invitati a rispettare il suono della campana, spostandosi con rapidità tra le diverse aule; nel caso di classi particolarmente turbolente o di altre situazioni critiche i docenti presenti nella classe sono tenuti ad aspettare, fino ad un massimo di 3-5 min., il collega dell'ora successiva e in caso di assenza di quest'ultimo, anche tramite il collaboratore scolastico, essi devono avvisare i collaboratori del D.S.. Naturalmente, l'assenza ingiustificata del docente titolare dell'ora di lezione e/o, semplicemente, l'eventuale ritardo non motivato da impegni di servizio precedenti (lezione) è considerato, anche nell'ambito della vigilanza, atteggiamento di grave negligenza.

Durante gli spostamenti da una classe all'altra tutti i docenti sono, comunque, tenuti ad esercitare adeguata vigilanza e ad intervenire anche in altre classi che, in quel momento, risultassero scoperte, prive di adeguata vigilanza e in situazioni e di particolare pericolo.

Vale la pena ricordare, infatti, che, nel caso di infortuni, danni a terzi o altri fatti gravi imputabili agli studenti e/o a coloro che erano incaricati a sorvegliare l'eventuale 'culpa in vigilando' potrà essere attenuata o eliminata solo se si riesce a dimostrare, nelle sedi competenti, non solo di aver agito secondo la norma ma anche di aver fatto tutto quanto era possibile fare, entro le condizioni date, per poter impedire che il fatto accadesse. Tenuto conto, in ultima istanza, che il dolo o la colpa grave ricadono sempre entro le responsabilità penali.

9) Per motivi di servizio non prevedibili e, comunque, legati al miglior andamento dell'attività didattica e alla gestione di eventuali emergenze gravi, i docenti facenti parte dello staff della dirigenza (o altro personale ogniqualvolta individuato dal D.S.) sono autorizzati ad allontanarsi dalla classe fermo restando l'obbligo di cui al punto 4.



10) Ogni spostamento del docente con la propria classe all'interno e fuori dall'edificio scolastico, fatti salvi quelli verso i laboratori e le palestre interne o esterne, dovranno essere concordati in anticipo e autorizzati dal D.S. o dai suoi collaboratori. Tutti gli spostamenti, soprattutto quelli sul territorio, devono rientrare all'interno di una progettualità condivisa dal Consiglio di classe di riferimento. Si precisa, infatti, che, sempre, gli alunni (e anche i docenti) devono avere adeguata copertura assicurativa e che gli stessi devono godere di specifica approvazione scritta del genitore che, in tal modo, aderisce al 'progetto scuola' tramite il Patto Educativo di Corresponsabilità sottoscritto al momento dell'iscrizione.

11) Rientra negli obblighi di vigilanza, oltre che nella precipua funzione educativa della scuola e nel rispetto del Regolamento d'Istituto, far rispettare e promuovere comportamenti tesi alla buona convivenza civile nonché al rispetto dell'ambiente. Si invitano i docenti, quindi, ad esercitare la massima sorveglianza ed un'energica azione comune sugli allievi affinché non si verifichino atti di vandalismo tesi a deturpare il decoro dei locali. E' necessario, pertanto, stigmatizzare ed isolare fin da subito i comportamenti scorretti contestando immediatamente i fatti e verbalizzandoli sul registro di classe. Sarà cura dei coordinatori, poi, irrogare la sanzione che, nel caso specifico, può consistere anche in "lavori utili alla comunità scolastica" e tesi anche al ripristino delle condizioni preesistenti. Si ricorda, altresì, a tutti i docenti che gli allievi non possono consumare pasti e bevande fuori dai tempi normalmente previsti per l'intervallo e che essi sono tenuti ad utilizzare l'apposito cestino per la raccolta dei rifiuti lasciando, così, l'ambiente circostante ordinato e pulito.

12) Particolare attenzione, nel plesso IPSIA, dev'essere riservata alla prevenzione di comportamenti che potrebbero cagionare danni a cose e/o persone esterne all'edificio (lancio di oggetti, ecc.). Considerata l'importanza di questo aspetto è richiesto a tutto il personale della scuola la massima e più rigorosa collaborazione.

Si precisa, infatti, che soprattutto in questi casi, come, per esempio, nel caso dell'utilizzo di cellulari e/o altri dispositivi per la ripresa e la diffusione di dati sensibili lesivi anche dell'immagine della scuola, questa Amministrazione potrebbe essere costretta a rivalersi in sede risarcitoria nei confronti degli stessi studenti ma anche di coloro che avrebbero dovuto esercitare l'attività di controllo.

13) Presso la sede ITI, il luogo di ritrovo per la pausa pranzo, nei giorni della settimana in cui è previsto l'orario di lezione anche al pomeriggio, si terrà presso l'atrio interno sottostante ai corridoi del primo piano. Possono rimanere a scuola, in questo momento, solo gli studenti i cui genitori ne abbiano fatto specifica richiesta. Non è consentito, a tutti gli altri studenti, sostare dentro l'edificio scolastico e nemmeno nelle sue pertinenze esterne.

14) Sempre per il plesso ITI si precisa che dall'autorizzazione concessa da questa Amministrazione per l'utilizzo del parcheggio al personale della scuola non può discendere alcuna responsabilità in ordine a incidenti derivanti dall'assenza di segnalazioni stradali 'verticali e orizzontali' in quanto la stessa manutenzione ordinaria e straordinaria di tali pertinenze è di competenza dell'Ente proprietario più volte sollecitato ad intervenire; per tutte le altre fattispecie si applica il codice della strada. La concessione in discorso, quindi, è supportata dai principi Costituzionali più generali validi per la P.A. e, in particolar modo, a quelli della finalizzazione, del buon andamento, dell'efficienza e dell'efficacia anche in regime di collaborazione con il Comune di Borgosesia e le necessità derivanti dalla viabilità esterna.



Istituto di Istruzione Superiore  
**Vincenzo Lancia**  
IPSIA G. Magni - ITIS S. Lirelli  
BORGOSESIA (VC)

Via Guglielmo Marconi, 8  
13011 BORGOSESIA (VC)  
[www.iis-lancia.it](http://www.iis-lancia.it)  
cod. mec. VCIS00600N  
c.f. 82003170022

15) Soprattutto nell'utilizzo dei laboratori i docenti e gli assistenti in servizio devono vigilare, in modo rigoroso, affinché tutti gli studenti ottemperino ad ogni obbligo di legge e all'utilizzo dei dispositivi personali di sicurezza. Non è consentito l'accesso e l'utilizzo dei laboratori a personale esterno o interno non appositamente autorizzato.

16) I collaboratori scolastici addetti alla vigilanza all'ingresso dei plessi sono tenuti ad identificare il personale esterno, chiedendo il motivo della loro presenza e, se necessario, rilasciando prime informazioni essenziali.

Per ogni altra fattispecie non regolamentata nei punti succitati si rimanda alle normative vigenti e alle altre disposizioni emanate internamente con apposite comunicazioni.

Il presente Regolamento è valido fino a nuova integrazione e/o rettifica, annullamento parziale o totale e, a partire dalla sua pubblicazione nel sito istituzionale della scuola, da esso derivano i conseguenti obblighi.

Borgosesia, 30/10/2017

Il Dirigente scolastico  
D.S. Prof. C. Profetto